



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

SETTORE IV

DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 63 del 30/06/2017

Raccolta Ufficiale

N. 854

del 21/12/2017

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Castellana Grotte - Contratto d'appalto n. 2835 di Rep. del 18.01.2010 – Proroga tecnica. CIG **Z551F34644**.

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'art. 107 il quale al comma 3, testualmente recita: *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabiliti dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

- a) *(omissis);*
- b) *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- c) *la stipulazione dei contratti;*
- d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) *(omissis);*
- f) *(omissis);*
- g) *(omissis);*
- h) *(omissis);*
- i) *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 205 in data 5 gennaio 2017, di nomina quale “Responsabile del Settore IV”;

Premesso:

che con contratto in forma pubblica amministrativa n. 2835 di Repertorio, sottoscritto in data 18 gennaio 2010, il Comune di Castellana Grotte ha affidato alla ICA Srl – Imposte Comunali Affini – con sede legale in Roma al Lungotevere Flaminio, n. 76 e con sede amministrativa in La Spezia al Viale Italia, n. 136 – Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01062951007 - Codice fiscale: 02478610583 - il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle

pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Castellana Grotte per il periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1° gennaio 2010 e sino a tutto il 31 dicembre 2014;

Che con determinazioni di questo Settore n. 134 in data 31.12.2014 e n. 147 in data 31.12.2015, per le motivazioni in essa contenute, il servizio di cui innanzi è stato prorogato, come disciplinato dal contratto n. 2835/2010, a tutto il 31 dicembre 2016, alle stesse condizioni –anche di carattere economico;

Che con determinazione ultima n. 128 in data 28.12.2016 è stata disposta una ulteriore proroga tecnica, motivata dalle incertezze interpretative e temporali che avvolgono la riforma della riscossione locale, non ultime quelle rivenienti dal testo coordinato del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017) pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2016, n. 282 insieme alla Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, per il quale:

- 1) A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione;
- 2) Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;
- 3) Con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017, gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui al comma 1, del soggetto preposto alla riscossione nazionale;
- 4) Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale;

Che con la ridetta determinazione n. 128 in data 28.12.2016 si dava atto dell'avvio delle idonee procedure per l'individuazione di un nuovo Concessionario sulla base dell'assetto tributario vigente;

Ritenuto tuttavia, allo stato attuale, e in considerazione della previsione dell'art. 2-bis del D.Lgs. 193/06, congelato nella decorrenza dapprima dall'art. 13, comma 4 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (decreto Milleproroghe) sino al 1° luglio 2017 e successivamente, dalla legge di conversione 27 febbraio 2017 n. 19 sino al **1° ottobre 2017**, di dover rivalutare la soluzione gestionale per i tributi minori più economica, efficace ed efficiente, nell'interesse esclusivo dell'Ente, ovvero riproporre un affidamento in Concessione a mezzo procedura di gara o internalizzare il servizio;

Ritenuto nelle more di quanto innanzi di garantire che il servizio svolto da parte dell'appaltatore non subisca interruzioni, al fine di evitare danni derivanti dal mancato introito di tributi comunali e, pertanto, procedersi ad una ultima proroga del rapporto contrattuale attualmente in essere con la società I.C.A. S.r.l., da La Spezia, atteso peraltro il carattere residuale delle attività da porsi in essere, concentrata per la particolare tipologia dei tributi minori nei primi sei mesi dell'anno;

Ritenuti ancora vigenti per l'anno 2017 l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, atteso che il comma 25 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2016), ha di fatto abrogato l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'IMUS, nuovo tributo che avrebbe dovuto sostituire gli altri innanzi citati;

Considerato che la suddetta società ha sempre condotto la gestione del servizio nel rispetto delle norme previste, senza segnalazioni di disservizi da parte dell'utenza e degli uffici comunali;

Appurato che la eventuale proroga a disporsi consiste nell'ampliamento dei termini di durata del contratto, consentendo all'appaltatore di proseguire gli adempimenti previsti nel contratto originario;

Ricordato che la più recente giurisprudenza, nel confermare l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la cosiddetta "proroga tecnica", cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara;

Visto il parere dell'AVCP del 16.05.2013 nel quale, in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, la medesima autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in conformità al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art.97 della Costituzione, restringendo tale possibilità "a casi limitati ed eccezionali" nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente;

Visto l'art.106, comma 11 del D.Lgs.50/2016 il quale recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.... omissis"*;

Considerato che tale possibilità è espressamente prevista all'interno del contratto rep. n. 2835/2010;

Ritenuto opportuno procedere alla proroga di cui trattasi per mesi 6 (sei) e precisamente dal 01/07/2017 al 31/12/2017;

Letto, altresì, l'art. 34 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - del Capitolato Speciale d'Oneri per la Concessione di cui trattasi, richiamato dall'art. 3 del ridetto contratto n. 2835/2010, per il quale:

"Resta stabilito che la concessione si intende risolta ipso-jure, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.";

Acquisita la disponibilità della Ditta alla prosecuzione del rapporto contrattuale, giusta nota agli atti;

Riscontrato che il servizio da affidare in concessione non è tra quelli acquistabili per il tramite delle convenzioni CONSIP/MEPA;

Ritenuto, per quanto innanzi, di dover disporre la proroga dell'affidamento in concessione, per obiettive ragioni di opportunità, economicità e pubblico interesse;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui devono intendersi riportate e trascritte:

1. Di prorogare alla Ditta Ica Srl – Imposte Comunali Affini, con sede legale in Roma al Lungotevere Flaminio, n. 76 e con sede amministrativa in La Spezia al Viale Italia, n. 136 – Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01062951007 - Codice fiscale: 02478610583 – l'affidamento in concessione del servizio, come disciplinato dal contratto n. 2835/2010, in scadenza al 30.06.2017, per mesi 6 (sei), e pertanto dal 1° giugno 2017 a tutto il 31 dicembre 2017, alle stesse condizioni – anche di carattere economico – stabilite nel contratto sottoscritto;

2. Di impegnare la spesa prudenziale di € 36.000,00 oltre IVA cpl, per complessive € 43.920,00 con imputazione alla Missione 1, Programma 4, Titolo 1, Macroaggregato 3 del bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019, anno 2017 (Cap. 186);

3. di stabilire che alla liquidazione dell'importo si procederà, nel rispetto di quanto in deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30 marzo 2015, senz'altra formalità che l'intervenuta efficacia della presente determinazione, a completo soddisfacimento della fornitura che qui si affida, e subordinatamente alla ricezione di regolare fattura fiscale elettronica, accettata dal Responsabile del Settore IV per verificata rispondenza alle condizioni contrattuali;

4. Di trasmettere il presente Atto alla Ditta Ica Srl – Imposte Comunali Affini, da La Spezia – perché ne abbia piena e doverosa conoscenza;

5. Di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato dall'art. 35 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.102 del 13.11.1997.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.lgs n. 267/2000.

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 30.06.2017 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 30.06.2017 si attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1865

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 21/12/2017